ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/94/CE RELATIVA A MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'INFLUENZA AVIARIA E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 92/40/CEE

Art. 19

Misure da applicare nelle aziende all'interno delle zone di protezione

Il veterinario ufficiale garantisce l'applicazione delle misure di seguito elencate nelle aziende ubicate nelle zone di protezione:

a) tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattivita' sono trasferiti e tenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora cio' sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattivita' di altre aziende. E' adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;

b) le carcasse sono distrutte quanto prima;

c) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattivita' vivi, carne, mangime, concime, liquami e lettiere, nonche' qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono immediatamente sottoposti ad una o piu' procedure di cui all'articolo 48;

d) tutte le parti di veicoli, utilizzati dal personale o da altre persone, che entrano o escono dalle aziende e che potrebbero essere state contaminate sono sottoposte senza indugio ad una o piu' procedure di cui all'articolo 48;

e) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattivita' o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:

1) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattivita' dell'azienda;

2) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui e' tenuto il pollame o altri volatili in cattivita' dell' azienda; f) aumenti della morbilita' o della mortalita' o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale il quale svolge gli opportuni accertamenti secondo il manuale diagnostico; g) chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

h) il titolare tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in

modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio veterinari della ASL competente che lo richieda. I registri non sono obbligatori per le aziende quali zoo e parchi naturali, i cui visitatori non abbiano accesso alle aree dove sono tenuti i volatili.

Versione in vigore dal 12 febbraio 2010, non più in vigore dal 27 settembre 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE
Estremi	Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9
Titolo	IV — Influenza aviaria ad alta patogenicità (hpai)
Capo	III — Misure specifiche da applicare nelle zone di protezione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 febbraio 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-9-2010/art-19-misure-da-applicare-nelle-aziende-all-interno-delle-zone-di-protezione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it